



Protocollo d'intesa per l'accesso alle convenzioni non onerose stipulate da ciascuna Amministrazione in favore dei propri dipendenti e degli appartenenti ai loro nuclei familiari

Art. 1 (Finalità)

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (d'ora in avanti le "Amministrazioni") stipulano il presente protocollo d'intesa al fine di consentire l'accesso, da parte dei dipendenti di ciascuna Amministrazione e degli appartenenti ai loro nuclei familiari, ad un numero crescente di convenzioni non onerose con soggetti pubblici e privati che garantiscano sconti, promozioni esclusive e agevolazioni.

Art. 2 - (Campo di applicazione)

Il presente protocollo trova applicazione in relazione alle convenzioni non onerose a carattere nazionale o territoriale stipulate o rinnovate successivamente alla data di sottoscrizione del presente protocollo, nonché alle convenzioni non onerose di cui all'articolo 6.

Art. 3 - (Sottoscrizione di convenzioni non onerose per sconti, promozioni esclusive e agevolazioni con partner pubblici e privati)

Ciascuna Amministrazione ha la facoltà di stipulare convenzioni non onerose con partner pubblici e privati al fine di ottenere sconti, promozioni esclusive e agevolazioni per l'erogazione di servizi o l'acquisto di beni da parte dei propri dipendenti e degli appartenenti ai loro nuclei familiari. Al momento della stipula o del rinnovo delle convenzioni non onerose, ciascuna Amministrazione si impegna ad inserire una specifica clausola che obblighi il partner pubblico o privato a concedere le medesime condizioni ai dipendenti delle altre Amministrazioni firmatarie del presente protocollo e agli appartenenti ai loro nuclei familiari, nonché le clausole di cui all'articolo 4.

La clausola di cui al presente articolo è formulata come segue:

“Il/La [partner pubblico o privato] accetta di applicare la presente convenzione non onerosa anche al personale e agli appartenenti ai loro nuclei familiari del _____ [inserire le altre tre Amministrazioni non firmatarie della convenzione]. Tale estensione sarà attivata sulla sola base di una comunicazione formale da parte delle predette Amministrazioni inviata al seguente recapito [inserire recapito fornito dal partner pubblico/privato]”.

L'adesione ad una convenzione da parte di una Amministrazione in forza della clausola sopra indicata comporta l'istaurazione di un rapporto esclusivo e diretto tra l'amministrazione aderente ed il partner pubblico o privato.

Nessuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, derivante dalla applicazione della convenzione tra Amministrazione aderente e partner pubblico o privato, potrà essere addebitata alle altre Amministrazioni firmatarie del presente protocollo.

Art. 4 - (Obblighi a carico dei partner pubblici e privati firmatari delle convenzioni non onerose per sconti, promozioni esclusive e agevolazioni)

Le Amministrazioni, all'atto della stipula della convenzione non onerosa, provvedono ad inserire le seguenti ulteriori clausole in base alle quali i partner pubblici o privati sono obbligati:

- ad escludere da qualsiasi onere e/o obbligo di qualsiasi natura le Amministrazioni;
- ad escludere le Amministrazioni da ogni responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, in proprio e in solido, in caso di mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto ai partner pubblici e privati da parte dei dipendenti e degli appartenenti ai loro nuclei familiari e/o in caso di danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, eventualmente arrecati a questi ultimi;
- ad assumere in proprio, ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, determinati da negligenza, imprudenza o imperizia, o, comunque, per inadempimenti o illeciti compiuti nell'esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto delle singole convenzioni non onerose che verranno sottoscritte;
- ad applicare sconti, promozioni esclusive e agevolazioni e/o altre condizioni migliorative rispetto a quelle eventualmente concesse alla generalità della clientela;
- a comunicare e segnalare ogni aggiornamento del listino prezzi e delle condizioni vantaggiose offerte ai dipendenti delle Amministrazioni e agli appartenenti ai loro nuclei familiari. In ogni caso, i soggetti che intendano modificare il contenuto e/o le condizioni economiche della stessa offerta, dovranno ricevere formale autorizzazione;
- ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati e i provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, al partner pubblico o privato è precluso l'utilizzo del logo delle singole Amministrazioni, né di qualsiasi altro segno distintivo, salvo espressa autorizzazione.

Al fine di stipulare una convenzione non onerosa, il partner pubblico o privato dovrà inoltre dichiarare:

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili;
- di non essere incorso o non incorrere in situazioni tali da far venire meno i requisiti previsti per l'esercizio dell'attività prestata, ovvero di impegnarsi a comunicare tali situazioni nel corso della durata dell'accordo ai fini della sua risoluzione.

Art. 5 - (Estensione dei servizi offerti dai CRAL e da altre Associazioni interne)

Ciascuna Amministrazione si impegna a promuovere l'estensione ai dipendenti delle altre Amministrazioni firmatarie del presente protocollo ed agli appartenenti ai loro nuclei familiari dei servizi offerti dai rispettivi CRAL (Circoli Ricreativi Aziendali dei Lavoratori) e dalle altre Associazioni operanti al loro interno, qualora presenti.

Art. 6 - (Convenzioni non onerose per sconti, promozioni esclusive e agevolazioni già attive)

Ciascuna Amministrazione si impegna a modificare ed integrare, con la clausola indicata all'articolo 3, le convenzioni non onerose per l'attivazione di sconti, promozioni esclusive e agevolazioni già attive alla data di sottoscrizione del presente protocollo e pertanto a consentire, secondo la procedura indicata dal medesimo articolo 3, una estensione degli sconti, delle promozioni esclusive e delle agevolazioni ivi contenute ai dipendenti delle altre Amministrazioni e agli appartenenti ai loro nuclei familiari.

Art. 7 - (Obbligo di comunicazione)

Successivamente alla stipula o al rinnovo di una convenzione non onerosa per l'attivazione di sconti, promozioni esclusive e agevolazioni ciascuna Amministrazione

provvede a darne comunicazione, entro un termine non superiore a 10 giorni di calendario, alle altre Amministrazioni allegando il relativo testo, affinché queste ultime possano valutare se aderirvi.

Analoga comunicazione alle Amministrazioni aderenti al presente protocollo deve essere fatta in caso di recesso anticipato e/o di modifica/integrazione di una convenzione attiva.

Le predette comunicazioni sono effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
dipartimentoinnovazione@pec.lavoro.gov.it ;
- per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro: convenzioni@pec.ispettorato.gov.it ;
- per l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale:
dc.benessereorganizzativo sicurezzaelogistica@postacert.inps.gov.it ;
- per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro:
dcrisorseumane@inail.it .

Art. 8 - Pubblicazione delle convenzioni non onerose per sconti, promozioni esclusive e agevolazioni

Al fine di consentire al proprio personale una informazione completa sulle convenzioni non onerose attive, sia di quelle direttamente sottoscritte, sia di quelle alle quali si è aderito, ciascuna Amministrazione provvede a pubblicarne l'elenco ed i relativi testi in una apposita sezione della rete intranet.

Art. 9 - Ulteriori adesioni

Al presente protocollo possono aderire ulteriori PP.AA. previo assenso delle Amministrazioni firmatarie. In ogni caso, l'elenco delle amministrazioni che aderiscono al presente protocollo è riportato all'interno della sezione intranet di cui all'articolo 8.

Art. 10 - Durata e rinnovo del protocollo

Il presente protocollo ha una durata di 5 anni dalla sottoscrizione e alla scadenza si rinnova tacitamente, salvo disdetta comunicata da una delle Amministrazioni almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art. 11 - Clausola finali

Eventuali modifiche al presente protocollo dovranno essere concordate per iscritto tra le Amministrazioni.

Le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente protocollo saranno risolte attraverso procedure di composizione amichevole.

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Per l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro